



COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI
PROVINCIA SUD SARDEGNA

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 08/02/2024

SOMMARIO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto del regolamento*
- Art. 2 – Finalità del regolamento*
- Art. 3 - Fonti normative*
- Art. 4 – Definizioni*
- Art. 5 - Tipologie di mercato*
- Art. 6 - Istituzione di un mercato*
- Art. 7 - Modificazione e soppressione dei mercati o fiere*
- Art. 8 - Specializzazione merceologica dei mercati.*
- Art. 9 – Trasferimento dei mercati e modifica con riassegnazione dei posteggi*
- Art.10 - Modalità di svolgimento*
- Articolo 11 - Presentazione della DUA – Procedura SUAPE*
- Art. 12 – Obbligo di esibire i documenti abilitativi*

TITOLO II – MERCATO CON POSTEGGI

- Art.13 - Assegnazione dei posteggi: bando pubblico di assegnazione e formazione della graduatoria*
- Art. 14 – Durata delle concessioni*
- Art. 15 - Dimensioni, attrezzature e parcheggi*
- Art. 16 – Miglioria e scambio*
- Art. 17 – Regole di comportamento nello svolgimento dell’attività*
- Art. 18 – Orario di esercizio dell’attività*
- Art. 19- Assegnazione dei posteggi disponibili (temporaneamente non occupati)*
- Art. 20 – Assegnazione posteggi liberi*
- Art. 21 – Subingresso e reintestazione*
- Art. 22 – Decadenza*
- Art. 23 – Prescrizioni*
- Art. 24 – Posteggi fuori mercato*
- Art. 25 – Affidamento a privati*

TITOLI III – MERCATO IN FORMA ITINERANTE

- Art. 26 – Abilitazione ed esercizio dell’attività*
- Art. 27 – Commercio itinerante – divieti*

TITOLO IV – FIERE, SAGRE FESTIVITA’ A CARATTERE STRAORDINARIO

- Art. 28 – Manifestazioni a carattere straordinario*
- Art. 29 – Modalità di svolgimento*
- Art. 30 – Soggetti ammessi alla vendita*
- Art. 31 – Criteri e modalità di assegnazione dei posteggi*

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 32 – Prescrizioni specifiche*
- Art. 33 – Assenze*
- Art. 34 – Canone per le aree e gli spazi mercatali*
- Art. 35 – Norme igienico sanitarie e di sicurezza*
- Art. 36 – Sanzioni*
- Art. 37 - Abrogazioni*
- Art. 38 – Disposizioni finali*

ALLEGATO – PIANO DELLE AREE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Con il presente Regolamento vengono stabilite le disposizioni per l'esercizio del commercio su area pubblica nel territorio del Comune di Sant'Anna Arresi.
2. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello locale e regionale, potrà essere modificato e aggiornato nelle sue parti con le stesse modalità previste per l'approvazione.
3. I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente Regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni normative in materia. Per tutto quanto non espressamente previsto nel Regolamento si rimanda alle relative disposizioni vigenti.

Art. 2 – Finalità del regolamento

Il presente Regolamento in materia di commercio su aree pubbliche, prevede obiettivi per lo sviluppo del commercio su aree pubbliche con particolare riguardo al miglioramento e riqualificazione delle aree mercatali, attraverso:

- La riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, nell'interesse dei cittadini in modo integrato con le attività di commercio in sede fissa al fine di qualificare e valorizzare complessivamente l'offerta commerciale del territorio;
- La valorizzazione del lavoro e dei lavoratori che sono coinvolti nel commercio ambulante, con l'obiettivo se possibile di aprire anche a nuovi soggetti (giovani, disoccupati, persone che possono trovare in questa occasione una nuova fonte di lavoro e reddito)
- La valorizzazione della funzione del commercio su aree pubbliche al fine della riqualificazione del tessuto urbano;
- L'attenzione al servizio ai cittadini attraverso i mercati su aree pubbliche in quanto spesso bilanciano la chiusura dei negozi di vicinato e l'assenza dei prodotti di filiera spesso non presenti nella grande distribuzione;
- La tutela del decoro e la promozione della qualità: l'intesa Stato-Regioni che attua la direttiva Bolkenstein stabilisce come criterio guida per l'assegnazione delle concessioni dei titoli la premialità della qualità dell'offerta commerciale. Massima priorità a chi si impegna a investire sulla propria struttura (banco) e a vendere prodotti che rispondono a categorie di qualità.
- La tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;
- Il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive e la promozione delle produzioni tipiche locali e regionali.
- La valorizzazione di chi è già titolare di una licenza e ha più esperienza (anzianità) nel rispetto dei principi sanciti dall'intesa Stato-Regioni per l'attuazione della direttiva Bolkestein.

Art. 3 Fonti normative

Il commercio su area pubblica è disciplinato nelle seguenti disposizioni:

- La Legge Regionale Sardegna n. 5 del 18.05.2006 e ss.mm.ii. regolante la “disciplina generale delle attività commerciali”;
- La Delibera G.R. Sardegna n. 15/15 del 19.4.2007 e ss.mm.ii relativa ai “criteri di attuazione del commercio su aree pubbliche”;
- Il D.Lgs. 26/03/2010 n° 59, entrato in vigore l’8 maggio 2010, che recepisce la Direttiva Comunitaria CE 123/2006 cosiddetta “Bolkestein”, relativa ai servizi nel mercato interno, e introduce, anche in materia di commercio su aree pubbliche, il principio della libera concorrenza;
- La Legge regionale n. 24 del 20.10.2016 e ss.mm.ii. e relative Direttive;
- L’Intesa in sede di Conferenza unificata Stato Regioni n. 83 del 5.7.2012 (criteri da applicare nelle procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su area pubblica in attuazione dell’art. 70 del D.lgs. 59/2010);
- Il Documento unitario della conferenza delle Regioni e delle Province autonome n.13/009/CR11/C11 del 24.1.2013.

Sono quindi fonti normative, le direttive comunitarie, le leggi dello stato, le leggi regionali, i provvedimenti e regolamenti comunali specifici in materia di commercio, di urbanistica, sanitaria, di sicurezza, dei tributi locali, di viabilità, di polizia urbana, in quanto applicabili.

Art. 4 – Definizioni

1. In conformità alle norme di legge vigenti e per l’ambito di applicazione del presente regolamento vengono riportate le seguenti definizioni:
 - a. **“Commercio su aree pubbliche”**: le attività di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - b. **“Aree pubbliche”**: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
 - c. **“Posteggio”**: la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all’operatore autorizzato all’esercizio dell’attività commerciale;
 - d. **“Mercato”** l’area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all’esercizio dell’attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l’offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l’erogazione dei pubblici servizi;
 - e. **“Fiera o sagra”**: la manifestazione caratterizzata dall’afflusso, nei giorni stabiliti in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche.
 - f. **“Presenze in un mercato”** il numero delle volte che l’operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l’attività;

- g. **“Presenze effettive in un mercato/fiera”**: il numero delle volte che l’operatore ha effettivamente esercitato nel mercato o nella fiera;
- h. **“Posteggio libero”** il posteggio all’interno di un mercato che sia esclusivamente riservato alle produzioni regionali di artigianato tipico e tradizionale o dell’agro-alimentare, o che per loro natura abbiano carattere stagionale, o che per tipologia siano assenti negli altri posteggi del mercato, esclusivamente a disposizione degli operatori in forma itinerante;
- i. **“Posteggio disponibile”** il posteggio all’interno di un mercato non ancora assegnato o non occupato dal titolare all’ora stabilita e quindi disponibile per l’assegnazione giornaliera agli spuntisti;
- j. **“Spunta”**: l’operazione con la quale, all’inizio dell’orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all’assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi.
- k. **“Spuntista”** l’operatore in possesso di abilitazione al commercio su aree pubbliche che concorre ad occupare, occasionalmente, un posteggio non occupato dal concessionario o privo di titolare;

Art. 5 - Tipologie di mercato

1. I mercati sono distinti in:
 - a. mercati giornalieri nei quali operano esercizi delle tipologie alimentari e non alimentari;
 - b. mercati giornalieri specializzati in particolari merceologie;
 - c. mercati giornalieri con periodicità stagionale;
 - d. mercati con periodicità non giornaliera;
 - e. mercati con periodicità non giornaliera specializzati in particolari merceologie;
 - f. fiere-mercato e mostre-mercato specializzate in oggetti usati, anticherie, opere d’arte di pittura e scultura, collezionismo, hobbismo e affini, fumetti, libri, stampe, fiori, piante e affini e animali;
 - g. sagre;
 - h. mercati agricoli.
2. La definizione delle aree di mercato deve tenere conto:
 - a. delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti, attesa la validità dodecennale del posteggio;
 - b. delle norme in materia di viabilità;
 - c. delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale;
 - d. delle prescrizioni di carattere igienico-sanitario;
 - e. della normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
 - f. di altro motivo di pubblico interesse.
3. Per i mercati di nuova istituzione non specializzati devono essere previste due zone distinte,

di cui una riservata ai venditori di generi alimentari e agli imprenditori agricoli e l'altra ai venditori di generi non alimentari.

4. Il Comune provvede a dotare la zona adibita alla vendita di generi alimentari di strutture igienicamente idonee.
5. Apposite aree di mercato in una percentuale comunque non inferiore al 30% degli stalli complessivi di ogni mercato devono essere riservate agli imprenditori agricoli nei mercati di nuova istituzione, da assegnare previo bando pubblico. Avranno la precedenza gli imprenditori agricoli associati.

Art. 6 - Istituzione di un mercato

1. Il Comune può determinare l'istituzione di nuovi mercati, ivi compresi quelli destinati a merceologie esclusive, nel rispetto dell'art. 8 e dell'art. 15 comma 13 della L.R. 5/2006.
2. L'istituzione di un mercato è disposta con deliberazione del Consiglio Comunale, previa consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello locale e regionale.
3. Nella deliberazione devono essere indicati:
 - a. L'ubicazione del mercato e la sua periodicità;
 - b. L'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attività e la sua suddivisione interna in posteggi;
 - c. Il numero dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita dei loro prodotti;
 - d. I servizi igienici, le vie di transito e/o parcheggi,
 - e. Le attrezzature pubbliche, i servizi comunali e le disposizioni di cui al presente articolo.
4. La deliberazione del Consiglio comunale viene trasmessa all'Assessorato regionale competente in materia di commercio.

Art. 7 - Modificazione e soppressione dei mercati o fiere

1. L'ampliamento dei mercati, il mutamento della periodicità (aumento di frequenza dei giorni di mercato), il trasferimento del mercato nell'ambito del territorio comunale, la modifica della composizione dell'organico, la diminuzione/aumento del numero dei posteggi, la modifica delle dimensioni degli stalli, la diminuzione della periodicità nonché la variazione del giorno in cui si effettua il mercato, sono deliberati dal Consiglio comunale con le stesse modalità previste per l'istituzione di nuovi mercati.
2. La soppressione di un mercato è disposta con deliberazione di Consiglio comunale, sentite le rappresentanze locali delle associazioni di categoria e le organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) rilevante riduzione della capacità attrattiva del mercato;
 - b) mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte degli spuntisti, per sei mesi;
 - c) relativamente a posteggi resisi disponibili, in presenza di esigenze di viabilità, sicurezza, igiene e sanità o di generale riordino delle aree coinvolte.

2. Lo spostamento occasionale del giorno di mercato o fiera derivante da esigenze di preminente interesse pubblico viene stabilito con ordinanza del Sindaco, dandone avviso alle associazioni di categoria e agli operatori con congruo anticipo tramite pubblicazione sul sito internet del Comune. Con le stesse modalità potranno essere introdotte modifiche occasionali nella durata, localizzazione, numero e dimensioni dei posteggi.
3. Nell'ipotesi in cui il mercato cada in una giornata festiva, la sua edizione potrà essere anticipata al giorno lavorativo immediatamente precedente o posticipata al giorno immediatamente successivo o svolta nella stessa giornata festiva, mediante Ordinanza del Responsabile dell'Ufficio Attività Produttive, a seguito di richiesta firmata da almeno il 50% degli operatori titolari e protocollata almeno 15 giorni prima.
4. Le Deliberazioni del Consiglio Comunale devono essere trasmesse all'Assessorato Regionale competente in materia di commercio.

Art. 8 - Specializzazione merceologica dei mercati.

1. In applicazione delle norme di leggi vigenti, il Comune definisce le specializzazioni tipologiche dei mercati tramite apposito atto deliberativo e individua le zone riservate rispettivamente al settore merceologico alimentare e non alimentare.
2. Devono essere assegnati agli imprenditori agricoli un numero di posteggi non inferiore al 30% di quelli complessivi. Avranno la precedenza gli imprenditori agricoli associati.
3. Il Comune può fissare prescrizioni e stabilire specializzazioni merceologiche al fine di valorizzare le tradizioni ed i prodotti locali e regionali.
4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo, gli uffici competenti adottano tutti gli opportuni provvedimenti per la verifica della sussistenza dei requisiti di tipologia della merce e dei relativi livelli qualitativi ai fini dell'ammissione degli operatori alle procedure di assegnazione dei posteggi secondo le modalità di cui agli articoli seguenti, con facoltà di esclusione in difetto o di revoca della concessione rilasciata.

Art. 9 – Trasferimento dei mercati e modifica con riassegnazione dei posteggi

1. Il trasferimento di mercato nell'ambito del territorio comunale è deliberato dal Consiglio Comunale, con le stesse modalità previste per l'istituzione di nuovi mercati.
2. L'Amministrazione Comunale può disporre il trasferimento definitivo o provvisorio di un mercato, quando ciò sia reso necessario per la tutela dell'interesse pubblico, in qualsiasi momento. In caso di trasferimento del mercato in altra sede si procede alla riassegnazione complessiva dei posteggi a favore degli operatori che già ne sono concessionari.
3. I posteggi sono riassegnati secondo il criterio dell'anzianità di esercizio nel mercato dello stesso soggetto giuridico eventualmente cumulato con il dante causa. A parità di anzianità di esercizio nel mercato, si procederà secondo l'anzianità di iscrizione al Registro Imprese per il commercio su area pubblica e infine per sorteggio.

Art.10 - Modalità di svolgimento

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

- a) Su posteggi dati in concessione per dodici anni nel rispetto di quanto previsto dall'intesa in sede di Conferenza unificata Stato Regioni n. 83 del 5.7.2012 e del documento unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome n.13/009/CR11/C11 del 24.1.2013 e il comma 8 dell'art. 6 del D.L. n. 244 del 30.12.2016 e il comma 1180 dell'art. 1 della L. n. 2005 del 27.12.2017;
 - b) In forma itinerante su qualsiasi area, eccetto che in tutte le vie, piazze e aree escluse con apposito provvedimento amministrativo qualora siano di particolare pregio culturale e monumentale, per motivi di viabilità, igienico sanitari e di compatibilità con il contesto urbano anche sotto l'aspetto del decoro o per altri motivi di pubblico interesse;
2. L'esercizio dell'attività di cui al precedente comma 1 è soggetto alla presentazione della DUA, dichiarazione unica autocertificativa ai sensi della L.R. 24/2016.

Articolo 11 - Presentazione della DUA – Procedura SUAPE

1. L'esercizio dell'attività di cui al precedente articolo è soggetto alla presentazione della DUA, dichiarazione unica autocertificativa ai sensi della L.R. 24/2016, da parte di persone fisiche, società di persone, società di capitali regolarmente costituite secondo le norme vigenti, oppure cooperative.
2. Ai fini della presentazione della DUA si richiamano integralmente le disposizioni dettate dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria.
3. La DUA per l'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio nazionale.
4. La DUA per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è presentata al Comune di residenza anagrafica, se persona fisica o della sede legale se persona giuridica. La stessa abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
5. La DUA per l'esercizio dell'attività è presentata al SUAPE in modalità telematica ai sensi del D.P.R. n. 160/2010 e della L.R. 24/2016, pena non ricevibilità ed inefficacia della stessa.
6. La modulistica deve essere conforme ai modelli individuati dalla normativa regionale. La DUA al fine di produrre effetti abilitativi deve essere completa di tutti i dati ed elementi utili alle verifiche istruttorie.
7. Sul sito SUAPE Regionale è consultabile e scaricabile la relativa modulistica.

Art. 12 - Obbligo di esibire i documenti abilitativi

1. E' fatto obbligo a tutti gli operatori di esibire la ricevuta rilasciata dal SUAPE e/o altra documentazione valida per le verifiche di competenza richieste dagli organi di vigilanza.
2. Gli uffici della Polizia Locale e delle Attività Produttive verificano annualmente la sussistenza dei requisiti dei titolari di concessione o autorizzazione su aree pubbliche.

TITOLO II – MERCATO CON POSTEGGI

Art.13 - Assegnazione dei posteggi: bando pubblico di assegnazione e formazione della graduatoria

1. L'attività di commercio su area pubblica mediante l'utilizzo di posteggio è soggetta al rilascio di apposita autorizzazione ed alla contestuale concessione di posteggio.
2. L'assegnazione dei posteggi disponibili deve avvenire mediante Bando di gara, in conformità alla normativa regionale, nazionale e comunitaria.
3. Agli imprenditori agricoli è riservato, previa procedura di gara, un numero di posteggi non inferiore al 30% dei posteggi totali di ogni singolo mercato di nuova istituzione e il 30% dei posteggi disponibili nei mercati già esistenti.
4. Le assegnazioni sono fatte, a conclusione dell'esperimento della procedura di gara, in base a graduatoria delle domande secondo i seguenti criteri di priorità, in attuazione del documento unitario delle Regioni e Province autonome del 24.01.2013 per l'attuazione dell'intesa della Conferenza unificata e s.m.i.:

A. CRITERIO DELLA MAGGIORE PROFESSIONALITÀ DELL'IMPRESA ACQUISITA NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, in cui sono comprese:

1. **L'anzianità dell'esercizio dell'impresa**, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa, con i seguenti punteggi:
 - anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40;
 - anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50;
 - anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60;
2. **L'anzianità acquisita nel posteggio** al quale si riferisce la selezione:
 - soggetto titolare della concessione scaduta che partecipa alla selezione = punti 40;

B. CRITERI IN ULTERIORE SUBORDINE PROGRESSIVO:

- **presenza nel nucleo familiare di portatore d'handicap** = punti 2 per ogni portatore di handicap;
 - **numero familiari a carico** = punti 1 per ogni familiare a carico;
 - **anzianità del richiedente** (in caso di parità di punteggio).
5. Il Comune assegna i posteggi esistenti che si rendono disponibili per rinuncia, revoca o decadenza agli operatori aventi titolo o alle eventuali riserve degli idonei, secondo l'ordine della relativa graduatoria, che resterà aperta per dodici anni dalla pubblicazione.
 6. La DUA dovrà essere presentata a seguito all'assegnazione del posteggio per ottenere la contestuale concessione del posteggio.
 7. Il Comune può autorizzare lo scambio di posteggi fra operatori nell'ambito dello stesso mercato ed esclusivamente per posteggi localizzati nello stesso settore merceologico, e può altresì consentire il cambio di posteggio con uno disponibile purchè dello stesso settore merceologico.

8. Il medesimo soggetto giuridico non può avere la titolarità o il possesso di più di due concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico (limite elevato a tre se il mercato ha più di cento posteggi) nella medesima area mercatale.
9. L'Amministrazione potrà, in modo autonomo e incontestabile modificare in diminuzione la superficie assegnata per esigenze connesse alla viabilità, anche pedonale e interna al mercato, igienico sanitarie e di sicurezza.

Art. 14 – Durata delle concessioni

1. La concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche ha una durata tale da non limitare la libera concorrenza e allo stesso tempo garantire l'ammortamento degli investimenti.
2. La durata delle concessioni è pari a dodici anni e non può essere tacitamente rinnovata.
3. La durata dei mercati stagionali e temporanei è determinata in base alla durata degli stessi dai relativi bandi pubblici per l'assegnazione dei posteggi.

Art. 15 - Dimensioni, attrezzature e parcheggi

1. Le dimensioni globali delle aree occupate nei mercati devono essere tali da consentire all'operatore una adeguata esposizione delle merci oggetto dell'attività.
2. Le corsie di passaggio non potranno essere inferiori a m. 2,50.
3. I posteggi devono avere una superficie utile tale da poter essere utilizzati anche dagli automezzi attrezzati come punto vendita, nelle aree in cui è consentito.
4. Tra un posteggio e l'altro dovrà essere previsto uno spazio divisorio nella misura di almeno m. 1,00 e dovrà essere lasciato sempre libero da cose e attrezzature.
5. L'eventuale tendone a copertura del banco deve essere situato ad una altezza minima dal suolo di m. 2,00 misurati nella parte più bassa.
6. Le merci non possono essere appese lateralmente alla tenda in modo tale da impedire la visuale generale del mercato.
7. Tutte le attrezzature collocate dagli operatori nel mercato devono essere rimosse dalle aree al termine dello svolgimento dell'attività, salvo eventuali deroghe deliberate dal Consiglio comunale per particolari tipologie di mercati.

Art. 16. Miglioria e scambio

1. Sono possibili miglorie di posteggio e scambi tra concessionari.
2. Le miglorie e gli scambi sono effettuati su base volontaria e con il consenso degli operatori interessati.
3. L'Ufficio Attività Produttive rende noto, tramite Bando pubblico, l'elenco dei posteggi liberi con l'indicazione della specializzazione merceologica.
4. Gli operatori già concessionari di posteggio possono avanzare domanda di migloria o scambio entro la data indicata nel sopradetto bando. Le domande pervenute prima della data di pubblicazione del bando o successivamente alla sua scadenza non saranno prese in

considerazione.

5. Può essere consentito lo scambio di posto consensuale, fra due commercianti dello stesso settore merceologico e dello stesso mercato, previa apposita richiesta, da inviare, con firma congiunta, all'Ufficio Attività Produttive, che provvederà alla variazione delle concessioni dei posteggi, previa verifiche dovute. In caso di richieste concorrenti verrà applicato il criterio di priorità di cui al precedente art. 13.

Art. 17 - Regole di comportamento nello svolgimento dell'attività

I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né protendere le merci oltre la proiezione dei lati del posteggio, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.

1. Il commerciante deve essere in possesso del titolo legittimante che deve essere esibito a richiesta degli organi di vigilanza. Inoltre deve essere sempre munito delle ricevute attestanti il pagamento del canone per le aree e spazi mercatali.
2. E' obbligatoria la permanenza del titolare del posteggio per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore è considerato assente a tutti gli effetti.
3. Trascorso il termine prefissato per l'inizio dell'esercizio dell'attività, il titolare del posteggio che non è ancora presente nel mercato perde il diritto di utilizzarlo in quella giornata.
4. Su ciascun posteggio dovrà essere svolta un'attività commerciale conforme ai contenuti della relativa concessione d'uso.

Art.18 –Orario di esercizio dell'attività

1. Gli orari di esercizio dell'attività di vendita sono determinati in base alla tipologia del mercato secondo il Piano delle aree, allegato al presente Regolamento che ne fa parte integrale e sostanziale. Sono definiti l'orario di accesso, di vendita e di sgombero.

Art. 19 - Assegnazione posteggi disponibili (temporaneamente non occupati)

1. I posteggi di cui all'art. 4 lett. i) del presente Regolamento sono considerati disponibili e quindi temporaneamente non occupati quando l'operatore titolare non si sia presentato nell'orario di inizio attività stabilito per il mercato.
2. I posteggi temporaneamente non occupati sono assegnati per quel solo giorno mediante le operazioni di spunta da parte degli addetti, Agenti di Polizia Locale, e all'ora stabilita rispettando la destinazione merceologica del posteggio.
3. L'operatore spuntista dovrà presentarsi con documento di identità, autorizzazione per il commercio su area pubblica in originale o DUAAP/DUA con ricevuta, visura camerale aggiornata, documentazione che riporti gli estremi dell'assunzione, se dipendente, e permesso di soggiorno, se cittadino extracomunitario. Lo spuntista deve dichiarare per quale settore merceologico (uno solo) intende partecipare al mercato.
4. I posteggi saranno assegnati durante la procedura di spunta ferma restando la stessa tipologia merceologica e previo pagamento della tassa occupazione suolo pubblico relativamente al giorno di assegnazione, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su area pubblica secondo il criterio di priorità del più alto numero di presenze nel mercato e tenendo conto dell'appartenenza dello "spuntista" al settore merceologico per il quale era stato

precedentemente assegnato il posteggio.

5. L'assegnazione dei posteggi disponibili ha validità giornaliera.
6. Per l'assegnazione provvisoria dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione si applica il criterio del maggior numero di presenze del soggetto che ha partecipato alla spunta, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio.
7. A parità di presenze si calcola l'anzianità dell'esercizio dell'impresa comprovata dalla durata dell'iscrizione quale impresa attiva nel Registro Imprese, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio.
8. A parità di numero di presenze effettive nel mercato si tiene conto, ai fini della priorità, dell'ordine cronologico di arrivo al mercato e, a parità anche di questo, dell'anzianità professionale determinata in riferimento alla data di rilascio dell'autorizzazione o presentazione DUAAP/DUA, salva nel subingresso la data di rilascio dell'autorizzazione originaria o DUAAP/DUA.
9. Gli addetti alla spunta, Agenti di Polizia Locale, curano la registrazione in apposito elenco delle presenze per i singoli mercati provvedendo alla trasmissione dei dati a richiesta dell'Ufficio Attività Produttive.
10. Non verranno conteggiate le presenze di spuntisti che si presentino al mercato senza merci e attrezzature.
11. Ai fini della validità della partecipazione alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e se trattasi di società del suo legale rappresentante o dei singoli soci. In entrambi i casi è ammessa la partecipazione di collaboratori familiari o di dipendenti.
12. Agli operatori partecipanti alla spunta a cui non è stato possibile assegnare un posteggio verrà comunque conteggiata la relativa presenza dagli addetti della Polizia Locale.
13. Non sarà riconosciuta alcuna presenza all'operatore che abbia ottenuto in assegnazione temporanea un posteggio e che rinunci senza valido motivo ad esercitarvi l'attività di vendita.
14. L'ufficio comunale aggiorna ad ogni edizione le graduatorie delle operazioni di spunta, sulla base degli estremi del titolo abilitativo esibito per tale partecipazione.
15. L'assenza ingiustificata in un anno solare alle operazioni di spunta determina l'esclusione dalla graduatoria.
16. La mancata presentazione della ricevuta di versamento dei tributi dovuti per il posteggio occasionalmente assegnato, entro la successiva giornata di mercato, determina la perdita del diritto all'assegnazione del posteggio.
17. Nel caso in cui, successivamente alle operazioni di assegnazione dei posteggi vacanti, venga rilevata la presenza sul posteggio di un soggetto diverso rispetto all'assegnatario, l'esercizio dell'attività deve considerarsi illegittimo e l'operatore sarà sanzionato ai sensi della normativa vigente.
18. L'operatore non ancora inserito nella graduatoria dei non titolari, può chiederne, previa presentazione di specifica richiesta presso gli uffici Attività Produttive e Polizia Locale, l'inserimento al fine di poter frequentare il mercato a cui è interessato.
19. Il competente ufficio della Polizia Locale provvederà, annualmente all'aggiornamento della graduatoria dei frequentatori dei mercati che sarà resa pubblica.

Art. 20 - Assegnazione posteggi liberi

1. I posteggi liberi di cui all'art. 4 lett. h) del presente Regolamento, sono assegnati agli operatori commerciali su area pubblica per quel solo giorno e in deroga alle disposizioni di cui al precedente art. 19 secondo le disposizioni dei successivi commi.
2. L'assegnazione dei posteggi liberi avviene sulla base della merceologia oggetto dell'attività secondo il seguente criterio preferenziale:
 - a. Prodotti dell'agro alimentare regionale con caratteristica di stagionalità.
 - b. Prodotti tipici dell'artigianato Sardo
 - c. Prodotti appartenenti ad una merceologia non presente nel mercato.
3. Il posteggio libero è riservato agli operatori itineranti e non può essere mai oggetto di concessione.
4. Il 30% dei posteggi liberi sono assegnati agli imprenditori agricoli. In assenza di imprenditori agricoli sono assegnati agli altri operatori di cui al comma 2 e in caso di assenza anche di questi possono essere assegnati agli operatori delle altre categorie di "spuntisti" del settore alimentare o non alimentare con priorità per il settore alimentare.
5. Nell'ipotesi di parità fra più operatori sarà data la precedenza all'operatore che vanta la maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese maturata come azienda attiva, anche se in forma discontinua, per l'attività di commercio su area pubblica.

Art. 21-Subingresso e reintestazione

1. L'azienda per il commercio su area pubblica, sia mediante l'utilizzo di posteggio che esclusivamente in forma itinerante, può essere ceduta a titolo definitivo o assegnata in gestione per atto tra vivi e comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale.
2. Il trasferimento per atto tra vivi deve essere stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio e il subentrante è tenuto ad inviare specifica pratica al Settore competente attraverso il portale regionale SUAPE entro 60 giorni dalla stipula dell'atto. In caso di trasferimento di azienda il subentrante deve continuare ad esercitare l'attività nel medesimo settore.
3. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti professionali, deve presentare la DUA entro tre mesi dal decesso del titolare, ed ha comunque la facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività del dante causa per non più di un anno dalla data di acquisizione del titolo, anche in assenza dei requisiti di cui articolo 71 del D. Lgs. n. 59/2010 (requisiti morali e professionali), pena la decadenza dell'autorizzazione e delle concessioni di posteggio annesse.
4. In caso di presenza di più eredi, il subentrante dovrà allegare una dichiarazione firmata in cui ciascuno degli altri eredi rinuncia espressamente al subentro nell'attività del deceduto.
5. La cessione o gestione dell'azienda a terzi in difformità a quanto stabilito dal presente articolo determina la decadenza della DUA e della concessione di posteggio.
6. In caso di subingresso le presenze maturate nel mercato riferite allo stesso settore merceologico si trasmettono dal precedente titolare al subentrante.

7. Il subentrante prima del subingresso è tenuto ad accertare che non sia intervenuta la decadenza del posteggio che intende acquisire e l'assenza di morosità sul pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico, tramite verifica presso gli uffici del settore competente.
8. Non può essere ceduta l'attività in caso di morosità del cedente nei confronti dell'Amministrazione Comunale. Il procedimento di subingresso potrà essere istruito qualora il subentrante accetti di accollarsi il debito del cedente e lo estingua prima della reintestazione del titolo autorizzativo/concessorio/DUAAP/DUA. Anche i subentranti già concessionari di posteggio devono essere in regola con i pagamenti relativi a concessioni attuali o passate. In caso di morosità, le stesse devono essere estinte prima della reintestazione del titolo autorizzativo/concessorio/DUAAP/DUA.
9. In caso di decadenza accertata dopo la stipula dell'atto di subingresso, l'ufficio competente provvederà a dichiarare la decadenza della titolarità del posteggio, notificandola al cedente e al subentrante e il posteggio rientrerà nella disponibilità del Comune.
10. Il trasferimento dell'azienda o del ramo d'azienda sono consentiti a condizione che il subentrante dimostri di possedere, al momento dell'acquisto, i requisiti morali e professionali (in caso di prodotti alimentari) previsti dalla normativa vigente.
11. Il posteggio assegnato agli imprenditori agricoli può essere trasferito solo nel caso in cui il produttore trasferisca l'intera azienda agricola ad altro imprenditore agricolo.

Art. 22 – Decadenza

1. E' disposta la decadenza dell'Autorizzazione o della DUAAP/DUA qualora l'Ufficio competente accerti il verificarsi di una delle seguenti cause:
 - a) il superamento del numero massimo di assenze come previsto dal presente Regolamento;
 - b) la perdita dei requisiti di cui all'articolo 71 del D. Lgs. n. 59/2010 (requisiti morali, professionali e antimafia);
 - c) la vendita di prodotti non rientranti nella tipologia autorizzata;
 - d) morosità per tassa di occupazione suolo pubblico per numero 6 mensilità;
 - e) la cessione non autorizzata, anche parziale, del posteggio ad altri o sostituzione di persona nel godimento del posteggio;
 - f) motivi di pubblico interesse o pubblica utilità, fermo restando in tal caso il diritto dell'operatore all'assegnazione di altro posteggio, anche in differente area o mercato;
 - g) qualora il titolare sospenda l'attività per un periodo superiore a un anno, o non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori, complessivamente, a tre mesi in ciascun anno solare, ovvero non utilizzi il posteggio per un numero di giorni complessivamente superiore al numero dei giorni di attività possibili nel corso dei tre mesi (pari convenzionalmente a n. 14 (quattordici) giornate nei mercati settimanali), fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza e puerperio, assistenza ai familiari con handicap gravi, debitamente documentati, entro 30 gg dal verificarsi dell'assenza;
2. Lo stesso Ufficio competente provvede all'invio di una comunicazione di avvio del procedimento di decadenza, nella quale, oltre all'indicazione dettagliata della causa di decadenza, viene attribuito all'operatore un periodo di 30 (trenta) giorni, a partire dal ricevimento della comunicazione, per la presentazione di osservazioni e controdeduzioni.

3. Trascorso tale termine l'Ufficio comunica all'operatore il provvedimento di decadenza. Eventuali presenze nel mercato successivamente alla data di decadenza saranno soggette in ogni caso al pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico.
4. Per il commercio abusivo su aree pubbliche è ordinata dalla Polizia Locale con lo stesso verbale di violazione la sospensione immediata dell'attività di vendita con la confisca delle attrezzature e delle merci, ai sensi dell'articolo 17 comma 4 L.R. 5/2006.
5. Ove sia accertata la morosità nei pagamenti del suolo pubblico oggetto di concessione, se l'interessato, ricevuto l'avvio del procedimento di decadenza, non provveda entro e non oltre i successivi 30 giorni al pagamento integrale delle morosità accertate, è disposta la decadenza della concessione del posteggio e della DUAAP/DUA fatta sempre salva la riscossione coattiva dei pagamenti non effettuati.
6. In particolari situazioni di comprovate necessità economiche, per una sola volta, l'operatore moroso potrà richiedere la rateizzazione del debito al concessionario. La rateizzazione potrà essere accordata dal concessionario esclusivamente in base ad un piano di rientro che dovrà essere comunicato dall'operatore e dal concessionario al settore competente entro 30 giorni dalla notifica dell'avvio del procedimento per la decadenza. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, si procederà alla decadenza dell'autorizzazione, senza necessità di previo avviso.
7. I posteggi divenuti disponibili a seguito decadenza vengono riassegnati mediante predisposizione di bando pubblico o scorrimento della graduatoria, se ancora vigente.
8. L'Ufficio incaricato per la riscossione fornisce trimestralmente i dati relativi alle morosità dei pagamenti all'Ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni commerciali, per avviare la procedura di decadenza delle autorizzazioni/DUAAP/DUA e dei posteggi.

Art. 23 – Prescrizioni

1. Ciascun posteggio deve essere utilizzato rispettando il settore o la specializzazione merceologica cui è destinato. E' vietato esercitarvi il commercio di generi diversi da quelli ammessi e per i quali risulta istituito in base alla regolamentazione del Comune.
2. La concessione del posteggio può essere ceduta esclusivamente con l'azienda commerciale. E' vietato lo spostamento e lo scambio di posteggi di vendita se non con le modalità previste nel presente Regolamento.
3. E' fatto obbligo all'operatore di lasciare l'area utilizzata libera da ogni tipo di rifiuto prodotto. I rifiuti devono essere differenziati e depositati negli appositi contenitori messi a disposizione dal comune.
4. E' rigorosamente vietato danneggiare le siepi, gli alberi, i muri, infiggere chiodi o altro materiale, strappare rami, foglie, calpestare le aiuole o il tappeto erboso, sporcare o imbrattare il suolo.
5. È assolutamente vietata la rimozione di qualsiasi elemento architettonico e di arredo urbano. In particolare, per il montaggio delle strutture, è proibito conficcare sul suolo chiodi, picchetti, viti con tasselli, nonché utilizzare, per i mezzi e per le strutture espositive, stabilizzatori, ancoraggi o sostegni di qualsiasi genere che possano usurare o danneggiare la superficie della pavimentazione, gli alberi e le recinzioni attigue all'area mercatale. Sono altresì vietate applicazioni di pellicole, vernici o resine nonché versamento di olii derivanti dalla sosta dei furgoni negli spazi di sosta od altro che possa danneggiare la superficie della pavimentazione.

6. I titolari dei posteggi sono responsabili dei danni arrecati al suolo occupato e alle aree prospicienti e retrostanti il loro banco di vendita.
7. E' vietato importunare il pubblico con grida moleste, rumori ed esercitare la vendita con altoparlanti di qualsiasi specie e/o con insistenti offerte di merci; la vendita di musicassette, dischi, CD e similari, potrà essere effettuata con l'uso di apparecchiature acustiche, sempre che il volume sia minimo, da concordare con il personale di vigilanza, e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi ed ai residenti nella zona.
8. Non possono essere detenute bombole di gas GPL in utilizzo o deposito superiore complessivamente a 75 (settantacinque) Kg; non è consentito detenere bombole, anche se vuote, se non collegate agli impianti.
9. I cartellini indicanti i prezzi delle merci esposte in vendita devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, bene esposti alla vista del pubblico e devono contenere tutte le indicazioni previste dalle norme vigenti.
10. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvi i documentati casi di forza maggiore, sarà considerato assente a tutti gli effetti.
11. Ai concessionari è fatto obbligo:
 - a. di fornire ai funzionari ed agli agenti di vigilanza le notizie che vengono richieste inerenti all'attività svolta nei mercati;
 - b. osservare, oltre le norme di legge vigenti in materia, anche quelle di cui al presente Regolamento, nonché le disposizioni dei Regolamenti di Polizia Urbana e di Igiene, le ordinanze Sindacali e dirigenziali e le disposizioni impartite dall'Ufficio competente e dal personale di vigilanza.

Art. 24 – Posteggi fuori mercato

1. I posteggi fuori mercato sono istituiti con Deliberazione del Consiglio Comunale.
2. L'assegnazione dei posteggi fuori mercato avviene con gli stessi criteri per l'assegnazione dei posteggi nei mercati indicati nell'art. 13.
3. La durata delle concessioni è la stessa di quella indicata nell'art. 14.
4. Il Comune rilascia la concessione tramite Bando da pubblicarsi all'Albo Pretorio, sulla base dei criteri di individuati nel Bando stesso.

Art. 25 – Affidamento a privati

1. Il Comune può affidare la gestione del mercato o della fiera, a enti o associazioni non a scopo di lucro sulla base di specifica convenzione nella quale sono indicati i compiti ed i limiti di svolgimento dell'attività oggetto della convenzione stessa.
2. Fermo restando la predisposizione delle graduatorie finalizzate sia all'assegnazione delle concessioni di posteggio, che quelle utilizzate per le operazioni di spunta previste dai precedenti articoli, ai convenzionati saranno affidati tutti o parte dei seguenti compiti:
 - a. Ricevimento degli operatori concessionari e verifica della occupazione del corretto posteggio.
 - b. Registrazione delle assenze dei concessionari.
 - c. Ricevimento dei partecipanti alle operazioni di spunta.

- d. Verifica della regolarità delle documentazioni previste dal regolamento.
 - e. Assegnazione dei posteggi liberi o non assegnati
 - f. Aggiornamento delle graduatorie di spunta.
3. Potranno essere assegnate in convenzione anche eventuali riscossioni di suolo pubblico.

TITOLI III – MERCATO IN FORMA ITINERANTE

Art. 26 - Abilitazione ed esercizio dell'attività.

1. Per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art. 15, comma 1, lettera b), della L.R. n. 5/2006, è necessario presentare una DUA.
2. La DUA per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è presentata al Comune di residenza anagrafica, se persona fisica o della sede legale se persona giuridica;
3. La DUA abilita anche:
 - a) all'esercizio dell'attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;
 - b) all'esercizio dell'attività nei posteggi occasionalmente liberi nelle varie tipologie mercatali (spunta);
 - c) alla partecipazione a tutte le tipologie mercatali per le quali è previsto il presupposto dell'abilitazione al commercio su area pubblica.
4. In caso di cittadini extracomunitari, questi devono allegare fotocopia di valido permesso di soggiorno. Qualora il permesso di soggiorno abbia una scadenza compresa nei tre mesi successivi alla presentazione della DUA, l'interessato dovrà impegnarsi ad espletare tutte le procedure per il rinnovo dello stesso nei termini di legge, a pena di decadenza dell'atto abilitante l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
5. L'esercizio dell'attività in forma itinerante deve essere svolto in modo da differenziarsi dal commercio con posteggi e nelle aree non interdette dal Comune.
6. L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra bensì esclusivamente sul mezzo adibito al suo trasporto.
7. L'esercizio dell'attività itinerante è consentito purché il transito e la sosta siano conformi alle disposizioni del Codice della Strada e siano rispettate le norme sanitarie vigenti. Ogni eventuale violazione alle disposizioni del Codice, oltre che all'applicazione delle specifiche sanzioni, costituisce anche violazione alle disposizioni del presente Regolamento.
8. Il veicolo utilizzato, pur nel rispetto di quanto previsto dai commi precedenti, potrà sostare sulla sede stradale a condizione che il fronte di vendita sia rivolto in modo tale da non costituire pericolo per i clienti e per i veicoli transitanti.

Art. 27 - Commercio itinerante – Divieti

1. L'esercizio del commercio itinerante viene svolto nei seguenti periodi annuali e nei seguenti

orari:

- Periodo invernale dal 01 ottobre al 31 maggio: dalle ore 08,00 alle ore 19,00;
 - Periodo estivo dal 01 giugno al 30 settembre : dalle ore 08,00 alle ore 21,00
2. L'esercizio del commercio in aree pubbliche in forma itinerante è vietato nelle seguenti strade:
 - a. negli orari in cui si tiene il mercato del Lunedì , in tutto il territorio comunale,
 - b. nella Via Italia dall'incrocio di via Torino fino all'incrocio con la via Porto Pino
 - c. nel periodo dal 01 giugno al 30 settembre in tutta la località Porto Pino
 3. le disposizioni di cui al presente articolo si estendono anche a chi esercita la vendita di propri prodotti da parte degli imprenditori agricoli in forma itinerante.

TITOLO IV – FIERE, SAGRE FESTIVITA' A STRAORDINARIO

Art. 28 – Manifestazioni commerciali a carattere straordinario.

1. Per fiere o sagre locali si intendono le manifestazioni che si svolgono in determinati periodi dell'anno in occasione di ricorrenze religiose, eventi culturali, sportivi, folcloristici, tradizionali locali, che si svolgono sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità.

Art. 29 – Modalità di svolgimento

1. L'Ufficio Attività Produttive provvede all'assegnazione temporanea di posteggi per il commercio su area pubblica nelle strade, piazze limitrofe o prospicienti l'area interessata dagli eventi stessi, subordinatamente al parere favorevole della Polizia Locale e Ufficio Tecnico in merito agli aspetti della circolazione stradale e al numero di concessioni assegnabili.
2. Possono essere gestite e organizzate dalle Associazioni di Categoria o da Enti e Associazioni preposte alla tutela e/o alla valorizzazione del territorio, alla promozione di specifiche merceologie o tecniche produttive, all'integrazione tra culture diverse, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive.
3. L'Ufficio comunale competente rilascia la concessione temporanea di suolo pubblico complessivo per lo svolgimento delle manifestazioni al soggetto organizzatore, il quale dovrà indicare le tipologie dei prodotti da promuovere. Le graduatorie relative ad eventuali operatori verranno stilate dall'ufficio competente comunale nel rispetto dei criteri di priorità stabiliti dalle normative vigenti e nel rispetto delle regole igienico sanitarie.

Art. 30 – Soggetti ammessi alla vendita.

1. Alle manifestazioni a carattere straordinario possono partecipare:
 - a) gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e private;
 - b) gli operatori abilitati alla somministrazione di alimenti e bevande;
 - c) i titolari di attività artigianali;
 - d) i produttori agricoli;

- e) i soggetti che non esercitano l'attività commerciale ma vendono opere dell'ingegno, realizzazioni hobbistiche o altri beni o prodotti in modo del tutto sporadico ed occasionale;
- f) gli imprenditori individuali e le società iscritte nel registro delle imprese.

Art. 31 - Criteri e modalità di assegnazione dei posteggi

1. L'assegnazione dei posteggi in occasioni di manifestazioni a carattere straordinario avviene tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande;
2. La durata delle concessioni è temporanea.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 - Prescrizioni specifiche

1. Durante lo svolgimento dell'attività e al termine della giornata lavorativa il posteggio deve essere lasciato libero da ingombri e rifiuti.
2. I prodotti esposti sui banchi per la vendita al dettaglio, ovunque collocati, devono indicare in modo chiaro e leggibile il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di cartelli e altre modalità idonee allo scopo.
3. L'esercizio dell'attività del commercio per i prodotti alimentari è soggetto al rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.
4. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi per la diffusione di musica sempreché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi, ai clienti e ai residenti.
5. E' fatto obbligo per ogni singolo operatore di tenere esposta in modo ben visibile l'autorizzazione o DUAAP/DUA e concessione del posteggio.
6. Nei posteggi posizionati su area pavimentata l'operatore è tenuto a stendere sotto il proprio veicolo teli ignifughi e pannelli assorbenti atti a proteggere il suolo da perdite di grasso o carburante. Ugual protezione deve essere predisposta ogni qualvolta si utilizzino generatori di corrente o altre attrezzature (griglie, friggitrici, etc.) da cui possano colare liquidi o sostanze potenzialmente dannose per l'integrità della pavimentazione.
7. In caso di utilizzo di generatore di corrente o gruppo elettrogeno, esso dovrà possedere tutte le certificazioni di sicurezza e dovrà essere posizionato e utilizzato in condizioni di assoluta sicurezza.
8. L'utilizzo del generatore dovrà essere immediatamente sospeso qualora la Polizia municipale ravvisi disturbo, intralcio o pericolo per la sicurezza e/o la salute pubblica.
9. Ciascun titolare deve rispettare le prescrizioni vigenti in materia di prevenzione incendi. In particolare devono essere rispettate le prescrizioni di cui alla circolare del Ministero dell'interno - dipartimento dei Vigili del Fuoco - prot. n. 3794 del 12.3.2014, relativa alle indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi.

Art. 33 – Assenze

1. E' consentito effettuare nel corso dell'anno solare un numero di assenze non superiore al 25% delle giornate di mercato;
2. Ne consegue la decadenza della concessione del posteggio per l'operatore che si assenti senza giustificato motivo. Il posteggio rientrato nella disponibilità del Comune verrà assegnato ad altro nuovo operatore, a seguito di Bando pubblico o scorrimento graduatoria, se ancora vigente.
3. Il calcolo delle assenze si applica al titolare dello stallo, che sia l'assegnatario originario o che eserciti in virtù di un affitto d'azienda.
4. In caso di subingresso il subentrante è tenuto al rispetto del numero massimo di assenze relativamente alla frazione di anno di titolarità, calcolato dal giorno del rilascio della ricevuta automatica della DUAAP/DUA.
5. Sarà considerato assente a tutti gli effetti l'operatore che occupi abusivamente uno stallo diverso da quello assegnatogli, che giunga al mercato dopo l'orario previsto per il posizionamento o che si allontani dal mercato prima dell'orario di chiusura.
6. Sono fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza e puerperio, come previsto dall'articolo 17 comma 2 lettera E) della L.R. n. 5/2006 e dal D. Lgs. n. 114/1998.
7. In caso di decesso di coniuge o di parente e affine entro il 2° grado (genitori, figli, nonni, nipoti figli di figli, fratelli, suoceri, generi, nuore, cognati) si considera giustificata l'assenza verificatasi nel giorno del decesso e nei tre giorni successivi, con presentazione del certificato di morte entro 10 giorni.
8. Sono, altresì, giustificabili con apposita documentazione le assenze per il servizio presso i seggi elettorali e la testimonianza in tribunale.
9. La documentazione giustificativa per le assenze dovrà essere tempestivamente trasmessa per raccomandata A/R, e-mail, PEC o presentazione a mano presso l'Ufficio Attività Produttive, improrogabilmente entro 10 (dieci) giorni dal verificarsi del primo giorno di assenza. In caso di trasmissione con raccomandata fa fede il timbro postale di spedizione.
10. I certificati medici devono indicare con precisione l'inizio e la fine del periodo di assenza.
11. I certificati redatti da medici o strutture operanti fuori dal territorio italiano e dell'Unione europea, se redatti in lingua straniera, dovranno essere tradotti e legalizzati a cura della rappresentanza diplomatica o consolare italiana operante nel territorio estero e dovranno essere trasmessi all' Ufficio Attività Produttive entro il termine di 30 (trenta) giorni con le modalità sopra elencate.
12. Il certificato medico giustifica tutte le assenze dai mercati per il periodo indicato dallo stesso certificato.
13. L'operatore che voglia anticipare il rientro dal periodo di malattia senza incorrere in sanzioni è tenuto a presentare all'Ufficio Attività Produttive, almeno 24 ore prima e con le modalità previste dal presente articolo il certificato medico che attesta l'abilità al lavoro. Il predetto certificato può anche essere consegnato direttamente agli agenti della Polizia Locale il giorno di rientro al mercato. La giustificazione presentata in ritardo può essere accolta solo per gravi e giustificati motivi, quali ricoveri ospedalieri o simili.

Art. 34 - Canone per le aree e gli spazi mercatali

1. I concessionari di posteggi sono tenuti al pagamento del Canone per le aree e gli spazi mercatali la cui misura è determinata dal Regolamento apposito.
2. L'Ufficio Tributi è incaricato della riscossione del pagamento del canone;

3. Il mancato pagamento del canone nei modi e termini previsti comporta la decadenza della concessione del posteggio.

4. Il versamento del canone dovrà essere effettuato nei modi indicati nel Regolamento di cui sopra.

Art. 35- Norme igienico sanitarie e di sicurezza

1. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti ed è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.

2. L'esercizio dell'attività, sia mediante l'uso di auto-negozi che di banchi o altra tipologia di attrezzature, che utilizzino GPL o altra fonte energetiche per alimentare apparecchi di cottura di preparazione culinaria o di riscaldamento dei cibi dovrà essere conforme a quanto indicato nell'allegato A alla Circolare del Ministero degli Interni – Dipartimento dei Vigili del Fuoco n° 0003794 del 12 Marzo 2014.

Art. 36–Sanzioni

1. Salvo che la violazione non costituisca reato e non sia sanzionata da altre disposizioni normative a carattere speciale, si applicano le sanzioni previste dagli artt. 17 e 18 della L.R. n. 5/2006.

2. Per la violazione delle norme del presente Regolamento, si applica la sanzione prevista dall'articolo 7 bis del testo unico enti locali D. Lgs. n. 267/2000. La stessa sanzione si applica in caso di violazione delle ordinanze sindacali in materia di commercio su area pubblica.

3. Nel caso in cui la violazione non sia già sanzionata dalla Legge, si applica la sanzione di cui all'art. 7-bis della d.lgs. n. 267/2000.

4. Chiunque eserciti l'attività di commercio su area pubblica:

a) in assenza di autorizzazione

b) fuori dell'area autorizzata o per una superficie maggiore di quella autorizzata

c) in assenza di permesso del soggetto proprietario o gestore negli aeroporti, stazioni, autostrade

d) in assenza di nullaosta delle autorità marittime nelle aree demaniali marittime

è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 ai sensi degli articoli 15 e 18 della L.R. 18.5.2006 n. 5.

5. In caso di recidiva gli importi sono raddoppiati.

6. Per tutte le altre ipotesi di violazione vigono le sanzioni determinate dai rispettivi Regolamenti comunali di Polizia Locale e Tributi.

7. Oltre alla sanzione pecuniaria, per tutte le violazioni alle norme del presente Regolamento è previsto l'obbligo dell'adeguamento alle disposizioni contenute nel Regolamento stesso.

Art. 37- Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme comunali non compatibili con questo. In particolare viene abrogato il precedente Regolamento per il commercio sulle aree pubbliche di cui alla Delibera del Consiglio Comunale n. 48 del 17/12/2015.

Art. 38 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto si richiamano le norme vigenti in materia commerciale, di igiene, sanità e sicurezza pubblica nonché quelle per la sicurezza stradale.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si intendono implicitamente abrogate in caso di entrata in vigore di successive norme in contrasto con le disposizioni regolamentari.
3. Il presente Regolamento viene pubblicato all'albo pretorio del Comune unitamente alla Deliberazione Consiliare di adozione ed entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione.